COMUNE DI GESICO
Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLE TERRE CIVICHE E IN PARTICOLARE PER PASCOLO

Approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 18.08.2020

PREMESSA

Il paese di Gesico è un comune situato nel territorio della Trexenta, basato prevalentemente sull'agricoltura e pastorizia.

Il comune possiede una parte di suolo incolto, non utilizzato ne utilizzabile data la sua conformazione, idonea per questo solo eventualmente al pascolo.

ART. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina ai sensi dalla Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994:

- l'esercizio delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione del demanio civico (da questo momento Bene civico e/o terre civiche), alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;
- le forme di utilizzazione dei beni civici in forma non tradizionale, secondo il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del comune alle iniziative;
- gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;
- le modalità di contestazione delle infrazioni e di irregolarità delle sanzioni di cui all'articolo 14, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie.

ART. 2 - Godimento dei beni

Al godimento dei beni civici e delle terre civiche sono ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

E' considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune di Gesico. La perdita della residenza comporta la decadenza dal beneficio.

Soddisfatta la richiesta dei residenti, possono essere rilasciate concessioni anche ai non residenti secondo le modalità prescritte dalla legge regionale 14 marzo 1994, n.12 e dalla legge nazionale 26 giugno 1927, n. 1766 e dal rispettivo regolamento 332/1928.

ART. 3 - Concessioni

1. La richiesta di concessione, contenenti i dati anagrafici del richiedente, il numero di codice fiscale e/o la partita IVA se trattasi di persona giuridica e il luogo di residenza, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente individuato il terreno;

b) Relazione socio-economica in cui emerge la convenienza per la comunità residente;

La richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell' art. 21 e dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

2. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati, sempre in riserva di esercizio, con la stessa procedura della concessione (ex art.16 L.R. 12 marzo 1994)

3. Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali.

4. Il Comune, se ne ravvisa la necessità per una migliore convenienza per la comunità o per sopraggiunta necessità da parte della stessa comunità, può modificare o revocare la concessione dei beni civici. In caso di revoca il Comune deve corrispondere al concessionario i mancati benefici della concessione stessa.

5. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

6. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;

- gli interessi della collettività.

7. La durata massima delle concessioni è di anni 10 (legge 12/94 riserva di esercizio). Le concessioni verranno integrate da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 4 – Soggetti ammessi

Possono concorrere per la concessione dei terreni agricoli i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni a norma delle vigenti disposizioni;

b) possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. sono equiparati a tutti gli effetti i coltivatori diretti, le cooperative, le società semplici agricole i cui componenti, per il 50% siano in possesso dei predetti requisiti soggettivi.

c) in alternativa al requisito di cui al punto precedente: anche i giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che dichiarino di volersi dedicare principalmente all'agricoltura quale attività principale.

In caso di aggiudicazione, la documentazione attestante l'iscrizione alla camera di commercio e l'apertura della P.IVA pena la decadenza della aggiudicazione.

La mancata produzione della documentazione di cui sopra preclude altresì all'aggiudicatario inadempiente la partecipazione ad altre procedure di affidamento con le agevolazioni previste nella presente disposizione.

d) azienda agricola in regola con le vigenti norme in materia sanitaria e veterinaria;

e) assenza di controversi in corso contro il comune per il rilascio di fondi comunali e assenza di contestate inadempienze, non sanate, in precedenti rapporti di conduzione agraria, in qualunque modo giuridicamente denominati, intrattenuti con il comune;

f) non essere in situazione di morosità nei confronti del comune di Gesico per debiti a qualsiasi titolo maturati e per il mancato pagamenti di qualsiasi tassa ed imposta comunale comunque denominata.

ART. 5 – Concessioni per usi non tradizionali

1. I terreni possono essere concessi a Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici e persone fisiche che ne facciano richiesta, secondo il piano di valorizzazione e recupero delle terre - capo III, art. 8 L.R. 12/94.

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i residenti richiedenti che offrono una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive ed una migliore garanzia occupazionale. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

2. Tutte gli eventuali immobili costruiti sulle terre civiche sono di proprietà della collettività residente ed entrano a far parte dei beni civici.

3. La durata massima delle concessioni è di anni 10.

ART. 6 - Esclusioni

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

ART. 7 – Cessazione attività

In caso della cessazione dell'attività, di risoluzione anticipata del contratto o di non rinnovazione della concessione per gravi motivi o per motivi di interesse pubblico, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al demanio civico senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante per migliorie effettuate sul terreno civico, comprese eventuali strutture stabili e/o macchinari e impianti di qualsiasi genere fissi.

ART. 8 - Sub concessione

E' vietato tassativamente la sub concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento del fondo. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessione e i terreni torneranno al regime giuridico di uso civico.

ART. 9 – Recinzioni

Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni sono oggetto di apposita concessione comunale.

ART. 10 – Fasce taglia fuoco

Dove è necessario le terre civiche dovranno essere opportunamente dotate di fasce taglia fuoco, e comunque pulite dalle sterpaglie ad evitare il propagarsi di incendi. Tali incombenze saranno a carico del concessionario.

Non potranno essere **mai** recintate le strade, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

ART. 11 – Piante d'alto fusto

Le piante di alto fusto esistenti nei terreni gravati da uso civico non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale, se non concordato diversamente in convenzione, e il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Ufficio comunale preposto.

ART. 12 – Beni Archelogici

Il concessionario del terreno civico è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti, pena la revoca della concessione dei beni civici.

ART. 13 - Inadempienze

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n. 12/1994, in relazione agli usi civici, il Comune può revocare la concessione, ed in particolare per:

- mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- sub concessione, anche parziale.
- mancato rispetto di quanto stabilito al precedente art. 10

ART. 14 – Canone di concessione

La Giunta Comunale determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni, tenendo conto dei fattori produttivi favorevoli. Laddove questi siano minimi o pari a zero il Comune applicherà una somma simbolica.

Per le concessioni riguardanti terreni oggetto di mutamento di destinazione, il canone di concessione sarà determinato tenendo conto del valore venale del bene, nella sua reale entità, considerando la nuova destinazione d'uso del bene.

ART. 15 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita alla Giunta Comunale, che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato. Tale giudizio è insindacabile.

ART. 16 - Uso civico di legnatico

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.

Raccolta a titolo gratuito di legna secca.

A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 5. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.
Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.
Nei terreni comunali in concessione è sempre consentito l'accesso a tutte le persone per escursione e raccolta di prodotti spontanei.

ART. 17 – Concessione di pascoli

Il pascolo deve essere quantificato con gli UBA. Ogni allevatore avrà diritto alla concessione in base ai capi posseduti. Le concessioni sono rilasciate una per ogni nucleo familiare. Le concessioni decadono quando il titolare percepisce indennità pensionistica.

ART. 18 – Modalità inoltro istanza

I cittadini residenti devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame – indicazione del comprensorio di pascolo), entro e non oltre il 30 OTTOBRE di ogni anno.
Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.
Il Comune, sulla base delle indicazioni della relazione tecnica di cui al successivo articolo 22, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA *(Unità Bestiame Adulto) sostenibile dal territorio civico destinato a pascolo.*

ART. 19 - Controllo pascoli

L'ufficio preposto, avrà il compito di tutelare e controllare le concessioni per uso pascolo, che sarà tenuto a segnalare ogni eventuale irregolarità o informazione utile.
Il funzionario, responsabile del procedimento, consultate le richieste e la relativa documentazione da le autorizzazioni al pascolo e le relative concessioni.

ART. 20 - Criteri, modalità e divieti

In considerazione delle condizioni del territorio e in relazione alle richieste presentate da cittadini residenti, aventi il titolo di IAP (imprenditore agricolo professionale).
Si è stabilito che le concessioni per uso pascolo hanno durata 5 anni.
L'anno pascolivo si intende dal primo ottobre al trenta settembre dell'anno successivo.
Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e, trattandosi di uso civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L. R. 14.3.1994, n° 12.
Il cittadino che intende esercitare il pascolamento sulle terre civiche deve presentare domanda di autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare urgenza comprovata.
La richiesta di pascolamento può essere formulata in carta semplice e dovrà contenere i seguenti dati.

- dati anagrafici del richiedente e partita IVA, numero di codice fiscale;
- località dettagliata dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero di UBA;
- relazione tecnica attestante la qualità dei suoli richiesti, con un calcolo delle possibili U.F.L. (Unità Foraggere Latte) producibili in un anno, a giustificare il carico di animali da inserire nell'area in esame.

La richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell' art. 21 e dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445
La Giunta comunale, si riserva:

1. la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolive, il carico, ed il numero di capi del bestiame e, in casi particolari, il divieto di pascolamento nonché di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario;

2. se si rende necessario, individua le eventuali zone da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e/o produttivo e/o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi e/o regolamenti dell'Unione Europea, statali e regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie saranno stabilite dal Consiglio Comunale.

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Comune attraverso il servizio competente rilascerà a ciascun richiedente apposita autorizzazione. L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente, il quale deve curare che il custode del bestiame lo tenga sempre con se per esibirla a richiesta agli agenti incaricati del controllo ed a tutti gli agenti preposti.

Qualora l'utente sposti il bestiame dalla località denunziata ad altre località, deve prima di effettuare il cambiamento, farne denuncia all'Amministrazione Comunale. La Giuntacomunale provvederà a deliberare la modifica e ne sarà fatta menzione nella licenza di possesso del denunziante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune. In caso di particolare eccezionalità il titolare dell'autorizzazione potrà farne denuncia successivamente, ma comunque non oltre giorni tre. Analoga denuncia deve essere fatta se nel corso dell'anno di godimento il quantitativo o la specie di bestiame introdotto nel territorio venisse aumentata o mutata rispetto a quella risultante dalla prima denuncia.

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni, da pascolare prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24 del presente regolamento. Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denunzia risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione o denunzia.

ART. 21 - Morosità

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità previste dall'art. 24.

ART. 22 – Corrispettivo

La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla Giunta Comunale per ciascun anno pascolivo. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

ART. 23 - Riscossione del corrispettivo

La riscossione del corrispettivo del pascolo sarà effettuata con le modalità previste dalla Giunta comunale a mezzo di liste di carico da riscuotere annualmente con scadenza A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di Legge. Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta, ed ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale saranno denunziati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo.

ART. 24 - Sanzioni - Violazioni e inosservanze

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29(centotre euro e ventinove centesimi) a € 309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi).

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.

In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che d'Ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

Art. 25 - Impegni di spesa

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 16-02-1928, n ° 332.

NORME FINALI

ART. 26

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
I terreni sotto contratto di concessione devono essere adattati alla legge regionale 12 marzo 1994, n.12 in materia di usi civici.
In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente regolamento continueranno ad applicarsi quelli in uso aggiornate e rivalutate in base agli indici di variazione ISTAT.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 14.03.1994, n°12 in materia di Usi Civici.

Nei territori in concessione è sempre consentito l'accesso a tutte le persone per escursioni e passeggiate nonché per la raccolta dei prodotti spontanei.

ART.27

Il presente regolamento verrà inviato all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per il parere di competenza ai sensi dell'art. 12 della L.R. n ° 12 del 14.03.1994.